

Modifica della LPC

Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all'AVS

Diritto vigente	Modifiche previste
<p><i>Art. 10 cpv. 1 lett. b</i></p> <p>¹ Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:</p> <p>b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:</p>	<p><i>Art. 10 cpv. 1 lett. b n. 4 (nuovo)</i></p>
	<p><i>Art. 10 cpv. 1 lett. b n. 4 (nuovo)</i></p> <p>4. il contributo secondo il numero 2 primo trattino, per le persone che hanno diritto a un contributo per l'assistenza secondo l'articolo 42^{quater} LAI che necessitano di un'assistenza notturna e mettono una camera a disposizione dell'assistente.</p>
<p><i>Art. 10 cpv. 1^{bis}</i></p> <p>Se più persone vivono nella stessa economia domestica l'importo massimo riconosciuto per la pigione è fissato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune <i>della prestazione transitoria</i> secondo l'articolo 9 capoverso 2, dividendo la somma degli importi riconosciuti per il numero di persone che vivono</p>	<p><i>Art. 10 cpv. 1^{bis}, primo e terzo periodo</i></p> <p>Se più persone vivono nella stessa economia domestica l'importo massimo riconosciuto per la pigione è fissato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune <i>delle prestazioni complementari</i> secondo l'articolo 9 capoverso 2, dividendo la somma degli importi riconosciuti per il numero di persone che vivono</p>

<p>nell'economia domestica. I supplementi sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona.</p>	<p>nell'economia domestica. I supplementi sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona. I supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 et 4 possono essere ripartiti soltanto tra le persone che hanno diritto al rispettivo supplemento.</p>
	<p>Art. 14a Spese di malattia e d'invalidità delle persone che hanno diritto a prestazioni complementari secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a, a^{ter} o b numero 1</p> <p>¹ I Cantoni rimborsano alle persone che hanno diritto a prestazioni complementari secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a, a^{ter} o b numero 1, per l'aiuto, le cure e l'assistenza a domicilio secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera b, almeno le spese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un sistema di chiamate d'emergenza; b. un aiuto nell'economia domestica; c. servizi pasti; d. servizi di accompagnamento e trasporto; e. l'adeguamento dell'appartamento alle esigenze delle persone anziane; e f. un supplemento per la locazione di un appartamento adeguato alle esigenze delle persone anziane. <p>² Il diritto al rimborso sussiste indipendentemente dal diritto a un assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi invalidi non può essere dedotto dal rimborso.</p> <p>³ Per le spese rimborsate secondo il capoverso 1 i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere complessivamente inferiori a un importo minimo di 13 400 franchi per persona e per anno.</p>

<p><i>Art. 16</i> I Cantoni finanziano le prestazioni di cui all'articolo 14.</p>	<p><i>Art. 16</i> I Cantoni finanziano le spese di cui agli articoli 14 e 14a.</p>
	<p><i>Art. 21b</i> 1 Il Cantone può esigere dall'assicuratore-malattie la restituzione delle prestazioni complementari che ha versato per i cinque anni precedenti. Può farlo nella misura delle prestazioni complementari che gli ha versato e se la decisione relativa all'obbligo di restituzione del beneficiario è passata in giudicato. Il Consiglio federale disciplina la procedura. 2 Il Cantone condona la restituzione di cui al capoverso 1, se il beneficiario delle prestazioni complementari adempie le condizioni di cui all'articolo 25 capoverso 1, secondo periodo LPGa.</p>
	<p>II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, l'articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 4 e capoverso 1^{bis}, terzo periodo entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio [anno in cui scade il termine di referendum]; il Consiglio federale determina l'entrata in vigore degli articoli 14a e 16. 3 In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può disporre l'entrata in vigore retroattiva dell'articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 4 e capoverso 1^{bis}, terzo periodo.</p>